COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

37.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEVERINO CITARISTI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975 (1676)	3
CITARISTI SEVERINO, Presidente	, 5, 6
CERRINA FERONI GIAN LUCA	4
VISCARDI MICHELE, Relatore f.f	, 4, 6
ZITO SISINIO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio	
e l'artigianato	5. 6



La seduta comincia alle 9,45.

MICHELE GRADUATA, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975 (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 10 agosto 1974, n. 352, di conversione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, per l'attuazione del regolamento CEE 5 dicembre 1977, n. 2680, che modifica il regolamento CEE 5 aprile 1974, n. 834, relativo alle misure necessarie per evitare perturbazioni sul mercato dello zucchero provocate dall'aumento dei prezzi in tale settore per la campagna saccarifera 1974-1975 ».

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso « parere favorevole a condizione di sostituire all'articolo 3 le parole "campagna 1984-1985" con le parole "campagna 1985-1986" ».

Prego l'onorevole Viscardi di sostituirsi al relatore Briccola, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

MICHELE VISCARDI, Relatore f.f. Signor presidente, il disegno di legge tende a definire una questione aperta sin dal 1974 allorché, in concomitanza con l'aumento del prezzo dello zucchero, per evitare perturbazioni sul mercato a causa della differenza del prezzo preesistente al 30 giugno 1974 e di quello successivo in vigore dal 1º luglio 1974, si ritenne di dar luogo ad un prelievo attraverso il versamento sulle giacenze di un contributo alla Cassa conguaglio zucchero per il ruolo che essa svolge a favore dei bieticoltori. Ciò sulla base dell'articolo 6 del regolamento CEE n. 834 del 1974, con il quale si erano delegati i singoli paesi ad adottare queste misure. Successivamente, però, la Corte di giustizia della Comunità europea, con sentenza pronunciata il 30 ottobre 1975 nella causa 23/75, ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo in quanto, a suo giudizio, la Commissione aveva il dovere di fissare criteri omogenei validi per tutti i paesi aderenti per evitare iniziative differenziate da parte dei singoli Stati, allora la Commissione della CEE ha emanato il regolamento n. 2680 del 1977, adottando una nuova disciplina.

Il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, non contrasta con le disposizioni contenute in tale regolamento, ma bisogna dare attuazione a quella parte che si riferisce all'esclusione delle scorte di esercizio dall'impostazione del contributo, trattandosi di previsione non contenuta nel precedente regolamento comunitario n. 834 del 1974, e quindi non attuata dal decreto-legge n. 255 del 1974. A tal fine il disegno di legge al nostro esame detta nuove norme corrispondenti a quanto stabilito dalla CEE e apre

conseguentemente i termini per i contributi dovuti sulle scorte. Ne deriva la possibilità per le aziende utilizzatrici di presentare la domanda per il rimborso. In proposito il provvedimento prevede sanzioni per evitare la tentazione di richiedere rimborsi per somme non dovute.

In particolare, con l'articolo 1 si modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 255 del 1974, aggiungendo due commi: in base al primo, la quantità di zucchero, soggetta al contributo è determinata con esclusione delle scorte di esercizio; in base al secondo, si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1º luglio 1974-30 giugno 1975. Inoltre, le aziende a carattere stagionale possono assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio del 1974, nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1º luglio 1974-30 giugno

L'articolo 2 prevede che chiunque abbia versato impropriamente somme su un quantitativo di scorte diversamente definito possa presentare la domanda per il rimborso. L'articolo 3, che prevede la copertura finanziaria, dovrà essere modificato per recepire la condizione espressa nel proprio parere dalla V Commissione bilancio, in modo che per i rimborsi dovuti in conseguenza di questo provvedimento che non dovessero essere coperti dalle somme incassate ancora disponibili in base al decreto-legge n. 255 del 1974, si possa attingere alla Cassa conguaglio per la differenza.

L'articolo 4 prevede per chi presenti domande che contengano dichiarazioni non conformi al vero la sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque volte l'ammontare del rimborso richiesto.

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sottolineando l'importanza di definire con rapidità questa vecchia « pendenza »

del nostro paese in attuazione della normativa comunitaria, raccomando alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non ho particolari obiezioni da fare sul merito del provvedimento che, come sottolineava il relatore, rappresenta solo la correzione della nostra normativa del 1974, in forza del nuovo regolamento comunitario del 1977, ed è pertanto da considerarsi come un atto dovuto. Ritengo altresì opportuna la modifica proposta dalla V Commissione bilancio.

Colgo però questa occasione per rilevare come, mentre per la traduzione in legge della prima direttiva comunitaria si impiegarono 10 giorni, per questa seconda sono passati sette anni.

Sappiamo perfettamente che l'Italia è largamente inadempiente in ordine all'applicazione delle direttive comunitarie e sappiamo anche che questo provvedimento non costituisce un elemento formale di rispetto di accordi internazionali, ma influisce negativamente sullo stesso contenzioso in sede di commissione, gettando sul nostro paese elementi di sospetto e comunque una particolare attenzione sulla congruità della nostra legislazione con i principi generali del trattato e le successive norme di attuazione.

Vorrei chiedere al Governo di procedere ad una ricognizione completa e puntuale delle direttive comunitarie – relative a materie di nostra competenza – ancora in attesa di traduzione in legge, anche per poi effettuare una corretta valutazione della loro priorità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHELE VISCARDI, Relatore f.f. Le osservazioni del collega Cerrina Feroni si riferiscono al dibattito più generale che abbiamo avviato con il ministro per il

IX LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 1984

coordinamento delle politiche comunitarie sulla rapidità da parte dell'Italia di adeguare la propria legislazione alle direttive CEE. Credo che in questa circostanza sia da riconfermare l'utilità di concludere questo confronto e sottolineare l'esigenza della rapidità di attuazione di questi atti dovuti, anche considerando che la Comunità, soprattutto in questo ultimo periodo, esercita pressioni e sindacati non indifferenti rispetto all'operato del nostro paese. Mi associo pertanto alle considerazioni svolte, e sottolineo come non rispondano ad un rapporto polemico tra Parlamento e Governo, ma a un comune convergere di questi due organi per l'adeguamento della legislazione nazionale a quella comunitaria, per dare un punto di riferimento certo agli operatori economici per evitare revisioni a posteriori di norme su cui essi hanno basato la loro strategia ed iniziativa aziendale.

Per quanto riguarda la condizione espressa nel suo parere dalla Commissione bilancio, preannuncio la presentazione di un emendamento volto a recepirla.

SISINIO ZITO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Non ho nulla da dire sul merito del provvedimento, concordando in pieno con la relazione dell'onorevole Viscardi, esso è dovuto, e non certo da adesso - ha ragione il collega Cerrina Feroni -, ma da otto anni.

Per quanto riguarda i rilievi formulati dall'onorevole Cerrina Feroni, effettivamente vi è un ritardo generalizzato in ordine all'adeguamento della nostra legislazione alle direttive comunitarie.

È questo però un problema che va al di là del ristretto ambito governativo, ma che riguarda Governo, Parlamento, forze politiche, categorie produttrici e così via. Infatti è dal 1976 - che è politicamente una data al di fuori di ogni sospetto - che vi sono questi ritardi. Mi dichiaro d'accordo sulla opportunità di una ricognizione alle direttive, di competenza di questa Commissione, ancora da attuare e di impegno a presentare in que-

sta sede quanto prima un puntuale prospetto delle stesse.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

All'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, sono aggiunti, in fine, i seguenti due commi:

« La quantità di zuccchero, soggetta al contributo di cui al comma precedente, è determinata con esclusione delle scorte di esercizio.

Si considera scorta di esercizio il quantitativo di zucchero detenuto dalle aziende utilizzatrici in misura pari ai quattro cinquantaduesimi del consumo di zucchero nel periodo 1º luglio 1974-30 giugno 1975. Le aziende a carattere stagionale hanno facoltà di assumere come scorta di esercizio un quantitativo di zucchero pari al consumo del mese di luglio 1974. nel limite in cui non superi il 50 per cento del consumo complessivo del periodo 1º luglio 1974-30 giugno 1975 ».

(È approvato).

ART. 2.

Chiunque, in ottemperanza del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, abbia versato gli importi ivi previsti anche per il quantitativo di zucchero da qualificarsi come scorta di esercizio, ai sensi del precedente articolo 1, ha diritto di conseguire dalla Cassa conguaglio zucchero la restituzione della somma afferente detto quantitativo, ove ne faccia richiesta con domanda, in carta bollata opportunamente documentata, da presentarsi alla Cassa medesima

-6—

entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di cui al precedente comma deve contenere la specificazione delle giacenze di zucchero al 1º luglio 1974, degli acquisti di zucchero effettuati nel periodo 1º luglio 1974-30 giugno 1975, delle eventuali cessioni di zucchero a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori, nello stesso periodo, della giacenza di zucchero al 30 giugno 1975, nonché, per le aziende stagionali che intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, anche la specificazione degli acquisti e delle eventuali cessioni relativi al mese di luglio 1974.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Ai rimborsi di cui all'articolo 2 la Cassa conguaglio zucchero provvede con le somme incassate ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1974, n. 352, e non distribuite, ovvero, per il caso di insufficienza di dette somme, con il gettito del sovrapprezzo sullo zucchero, riferito alla campagna 1984-1985, fissato con provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « alla campagna 1984-1985 » con le seguenti: « alla campagna 1985-1986 ».

MICHELE VISCARDI, Relatore f.f. Questo emendamento mira a recepire la condizione posta dalla V Commissione nel parere da essa trasmessoci.

SISINIO ZITO, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, favorevole il Governo, l'emendamento del relatore all'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Qualora la domanda di cui al precedente articolo 2 contenga dichiarazioni non conformi al vero, è irrogata a carico dell'istante la sanzione amministrativa pecuniaria da due a cinque volte l'ammontare del rimborso richiesto, secondo la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni penali per il caso in cui il fatto costituisca anche reato.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(È approvato).

La votazione finale del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO